



VERBALE DI DELIBERAZIONE

DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N. 40

OGGETTO: ACCORDO DI COLLABORAZIONE AI SENSI DELL'ARTICOLO 15 DELLA LEGGE N. 241/90 PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' DI INTERESSE COMUNE CON RIFERIMENTO ALLA CARATTERIZZAZIONE MERCEOLOGICA DELLA RACCOLTA MULTIMATERIALE DI IMBALLAGGI PLASTICI. APPROVAZIONE.

L'anno 2026, lì ventitre del mese di luglio alle ore 14:00, nella sala presidenziale del Consorzio a Carignano (TO), Via Aldo Cagliero n. 31/3L, regolarmente convocato, si è riunito il Consiglio di Amministrazione, nelle persone dei Signori:

		Presente	Assente
M. Maddalena VIETTI NICLOT	Presidente	X	
Paolo CHIARIZIO	Vice Presidente	X (collegamento da remoto)	
Irene Maria FERRERO	Consigliere		X
Giovanni Carlo FRANCHINO	Consigliere	X (collegamento da remoto)	
Roberto OLIVIERI	Consigliere	X (collegamento da remoto)	
Michele RIZZELLO	Consigliere	X	

Assiste alla seduta il Segretario, LORENZINO Annamaria.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Vista la proposta di deliberazione n. 51/ 2026, relativa al seguente oggetto:

ACCORDO DI COLLABORAZIONE AI SENSI DELL'ARTICOLO 15 DELLA LEGGE N. 241/90 PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' DI INTERESSE COMUNE CON RIFERIMENTO ALLA CARATTERIZZAZIONE MERCEOLOGICA DELLA RACCOLTA MULTIMATERIALE DI IMBALLAGGI PLASTICI. APPROVAZIONE.

Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49 del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000, relativi alla regolarità tecnica e alla regolarità contabile;

Ritenuto di dover provvedere in merito,

Il Consiglio di Amministrazione, con votazione unanime e palese,

D E L I B E R A

Di approvare la proposta di deliberazione relativa a:

ACCORDO DI COLLABORAZIONE AI SENSI DELL'ARTICOLO 15 DELLA LEGGE N. 241/90 PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' DI INTERESSE COMUNE CON RIFERIMENTO ALLA CARATTERIZZAZIONE MERCEOLOGICA DELLA RACCOLTA MULTIMATERIALE DI IMBALLAGGI PLASTICI. APPROVAZIONE.

Il Consiglio di Amministrazione, con ulteriore votazione unanime e palese,

D E L I B E R A

altresì, di rendere la presente, immediatamente eseguibile.

OGGETTO: ACCORDO DI COLLABORAZIONE AI SENSI DELL'ARTICOLO 15 DELLA LEGGE N. 241/90 PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' DI INTERESSE COMUNE CON RIFERIMENTO ALLA CARATTERIZZAZIONE MERCEOLOGICA DELLA RACCOLTA MULTIMATERIALE DI IMBALLAGGI PLASTICI. APPROVAZIONE.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

PREMESSO CHE

- la gestione dei rifiuti costituisce attività di pubblico interesse e che viene disciplinata dal D.Lgs 152/06 in modo da assicurare un'elevata protezione dell'ambiente e controlli efficaci;
- il d.lgs. 152/06 è stato modificato dal d.lgs 116/20 - Attuazione della direttiva (UE) 2018/851 che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e attuazione della direttiva (UE) 2018/852 che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio, e dal d.lgs 196/21 - Attuazione della direttiva (UE) 2019/904 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, sulla riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente;
- l'art. 177 del d.lgs. 152/06 sancisce l'importanza della previsione di misure volte a proteggere l'ambiente e la salute umana, evitando o riducendo la produzione di rifiuti, gli impatti negativi della produzione e della gestione dei rifiuti, riducendo gli impatti complessivi dell'uso delle risorse e migliorandone l'efficacia e l'efficienza che costituiscono elementi fondamentali per il passaggio a un'economia circolare e per assicurare la competitività a lungo termine dell'Unione Europea. Per conseguire tale finalità e gli obiettivi previsti, lo Stato, le regioni, le province autonome e gli enti locali esercitano i poteri e le funzioni di rispettiva competenza in materia di gestione dei rifiuti in conformità alle disposizioni di cui alla parte quarta del d.lgs. 152/06 e s.m.i., adottando ogni opportuna azione ed avvalendosi, ove opportuno, mediante accordi, contratti di programma o protocolli d'intesa anche sperimentali, di soggetti pubblici o privati;
- l'art. 178 del d.lgs. 152/06 precisa che *"1. La gestione dei rifiuti è effettuata conformemente ai principi di precauzione, di prevenzione, di sostenibilità, di proporzionalità, di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti, nel rispetto del principio di concorrenza nonché del principio chi inquina paga. A tale fine la gestione dei*

rifiuti è effettuata secondo criteri di efficacia, efficienza, economicità, trasparenza, fattibilità tecnica ed economica, nonché nel rispetto delle norme vigenti in materia di partecipazione e di accesso alle informazioni ambientali.”;

- che l’art. 178-bis del d.lgs 152/06 al fine di rafforzare il riutilizzo, la prevenzione, il riciclaggio e il recupero dei rifiuti, istituisce, anche su istanza di parte, regimi di responsabilità estesa del produttore, i cui requisiti sono precisati nel successivo articolo 178-ter, e la determinazione delle misure che includono l'accettazione dei prodotti restituiti e dei rifiuti che restano dopo l'utilizzo di tali prodotti e la successiva gestione dei rifiuti, la responsabilità finanziaria per tali attività nonché misure volte ad assicurare che qualsiasi persona fisica o giuridica che professionalmente sviluppi, fabbrichi, trasformi, tratti, venda o importi prodotti (produttore del prodotto) sia soggetto ad una responsabilità estesa del produttore. Sono fatte salve le discipline di responsabilità estesa del produttore di cui agli articoli 217 e seguenti del presente decreto;
- che l’art. 222 del d.lgs. 152/06 attribuisce agli Enti di governo d'ambito territoriale ottimale, ove costituiti ed operanti, ovvero ai Comuni il compito di organizzare sistemi adeguati di raccolta differenziata in modo da permettere il raggiungimento degli obiettivi di recupero e di riciclaggio; che i servizi relativi a gestione della raccolta differenziata, al trasporto, nonché alle operazioni di cernita siano prestati secondo i criteri di efficacia, efficienza ed economicità, nonché dell'effettiva riciclabilità, sulla base delle determinazioni in merito ai costi efficienti dell'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA). I costi necessari per fornire tali servizi di gestione di rifiuti sono posti a carico dei produttori e degli utilizzatori nella misura almeno dell'80 per cento. Tali somme sono versate nei bilanci dei Comuni ovvero degli Enti di Gestione Territoriale Ottimale, ove costituiti e operanti nella gestione del ciclo integrato dei rifiuti, al fine di essere impiegate nel piano economico finanziario relativo alla determinazione della tassa sui rifiuti (TARI);
- per conseguire gli obiettivi previsti dal d.lgs. 152/06 le pubbliche amministrazioni possono promuovere accordi e protocolli d’intesa, avvalendosi di soggetti pubblici o privati;

DATO ATTO CHE

- l'art. 197 del D.lgs. 152/06 attribuisce alle province/ Città Metropolitane la competenze di controllo periodico su tutte le attività di gestione, di intermediazione e di commercio dei rifiuti ivi compreso l'accertamento delle violazioni e degli obblighi definiti dalla normativa di settore e sullo svolgimento di tutte le funzioni amministrative in materia di gestione dei rifiuti;
- i **Consorzi di Area Vasta** costituiti ai sensi e per gli effetti dalla Lr 1/2018, svolgono, nel bacino o sub-bacino di riferimento, le funzioni di governo e coordinamento dell'organizzazione dei servizi di bacino (prevenzione dei rifiuti urbani, riduzione dei rifiuti indifferenziati, raccolta, trasporto, spazzamento stradale, conferimenti separati, realizzazione delle strutture al servizio della raccolta differenziata, conferimento agli impianti tecnologici ed alle discariche), per assicurare la gestione unitaria dei rifiuti urbani nelle fasi di raccolta e avvio al recupero;
- le Aziende pubbliche e private di gestione dei rifiuti svolgono, a seguito degli affidamenti da parte dei Consorzi di Area Vasta, le attività di gestione operativa dei servizi di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani e di avvio a recupero/smaltimento degli stessi.
- la società **Istituto per le piante da legno e l'ambiente**, nel seguito **IPLA**, costituita in attuazione della legge n.12 dell'8 marzo 1979 è una Società per azioni a totale capitale pubblico, che nei confronti della Regione Piemonte, azionista di maggioranza, e degli altri soci ricopre il ruolo di struttura tecnica di riferimento per lo sviluppo di azioni innovative e per il supporto alle politiche nel campo forestale, ambientale e in quello delle risorse energetiche. L'I.P.L.A. rappresenta uno strumento tecnico-scientifico a supporto delle politiche di tutela, pianificazione, sviluppo e valorizzazione del patrimonio ambientale e naturalistico, in particolare nelle aree protette e in ambito forestale, e del razionale utilizzo delle risorse primarie. L'Istituto opera prevalentemente al servizio del territorio e ha per oggetto, fra l'altro, il supporto all'attuazione delle politiche ambientali, con particolare riferimento agli interventi sul territorio finalizzati alla conoscenza e all'utilizzo ecosostenibile delle acque e dei rifiuti.

PRESO ATTO CHE

- i rifiuti di imballaggi sono soggetti al principio della responsabilità estesa del produttore (EPR – direttiva 94/62/CE e direttiva UE 2008/98, come modificate rispettivamente dalle direttive 852/2018 e 851/2018) e rientrano nel perimetro della gestione dei sistemi di EPR (artt. 220 ss. d.lgs. n. 152/2006);

- gli ultimi due importanti interventi normativi europei (Direttiva (UE) 2019/904, cd Single-Use Plastic e Regolamento (UE) 2025/40, cd PPWR) intervengono fra l'altro nel regime della responsabilità estesa del produttore rafforzandolo oltre che più stringenti obiettivi di intercettazione dei rifiuti di imballaggio e di riciclabilità;
- ai sensi dell'art. 221 del d.lgs. 152/06 i produttori e gli utilizzatori sono responsabili della corretta ed efficace gestione ambientale degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio generati dal consumo dei propri prodotti.
- Al fine di garantire il necessario raccordo con l'attività di raccolta differenziata organizzata dalle pubbliche amministrazioni e per le altre finalità indicate nell'articolo 224, i produttori e gli utilizzatori partecipano al Consorzio nazionale imballaggi (CONAI), salvo il caso in cui venga adottato uno dei sistemi di cui al comma 3, lettere a) e c) dell'art. 221 del d.lgs. 152/06:
 - organizzano autonomamente, anche in forma collettiva, la gestione dei propri rifiuti di imballaggio sull'intero territorio nazionale;
 - attestano sotto la propria responsabilità che è stato messo in atto un sistema di restituzione dei propri imballaggi, mediante idonea documentazione che dimostri l'autosufficienza del sistema, nel rispetto dei criteri e delle modalità di cui ai commi 5 e 6.
- al fine di garantire l'attuazione del principio di corresponsabilità gestionale tra produttori, utilizzatori e pubbliche amministrazioni, CONAI ed i sistemi autonomi di cui all'articolo 221, comma, 3 lettere a) e c) del d.lgs 152/06 promuovono e stipulano un accordo di programma quadro, di cui alla legge 241/90 e successive modificazioni, su base nazionale tra tutti gli operatori del comparto di riferimento, intendendosi i sistemi collettivi operanti e i gestori delle piattaforme di selezione (CSS), con l'Associazione nazionale Comuni italiani (ANCI), con l'Unione delle province italiane (UPI) o con gli Enti di gestione di Ambito territoriale ottimale (testo modificato dal d.lgs. 116/20 entrato in vigore lo scorso 26 settembre 2020).

DATO ATTO CHE

- Il nuovo Accordo Quadro è in corso di negoziazione e nelle more della sua sottoscrizione è vigente l'Accordo Quadro Anci-Conai, 2020-2024 (sottoscritto prima dell'entrata in vigore del d.lgs. 116/20) per i rapporti convenzionali con le PRO aderenti al sistema Conai, compreso CONIP, e l'Accordo Anci-Coripet per le relative quote di competenza. I citati

accordi sono attualmente prorogati sino al giugno 2025;

- in coerenza con le definizioni degli Accordi Anci-Conai (sottoscritto per la prima volta nel 1999), nel territorio della Città Metropolitana di Torino a partire dal 2006 è stata progressivamente avviata nei territori dei bacini ACEA, CADOS, CCA, CCS, CISA e, COVAR 14, la raccolta multimateriale di imballaggi plastici, comprensiva anche delle cassette in plastica del circuito CONIP, congiuntamente ai metalli;
- le vigenti convenzioni con le sopra richiamate PRO prevedono per la raccolta multimateriale leggera il conferimento diretto presso piattaforme di selezione (denominata CSS) convenzionata con CIAL/CONIP/COREPLA/CORIPET/RICREA, nelle quali il flusso disomogeneo di rifiuto viene separato in flussi omogenei (flussi per polimero plastico/colore, flussi metallici, flussi di scarti);
- per tutti gli ambiti relativi ai Consorzi di Area Vasta sottoscrittori del presente Accordo e nei quali viene svolta la raccolta multimateriale leggera sono attive convenzioni con i consorzi COREPLA, CIAL, RICREA e CORIPET, sottoscritte dai singoli Consorzi di Area Vasta o dai loro delegati;
- nel 2020, la Città Metropolitana di Torino, l'Ato-R (oggi AR) e i Consorzi di Bacino (sostituiti, in applicazione della l.r. 1/18 dagli attuali Consorzi di Area Vasta di cui hanno mantenuto i limiti territoriali, le competenze e tutti i contratti) hanno sottoscritto un Accordo di Collaborazione ai sensi del art. 15 della l. 241/90 al fine e di proseguire in maniera collaborativa ed unitaria le attività funzionali a massimizzare i contributi alla raccolta differenziata dei sistemi EPR, aumentare la qualità della raccolta, la riduzione dei costi di raccolta e di separazione delle diverse frazioni merceologiche, la tracciabilità dei flussi e la trasparenza del processo. Risulta indispensabile proseguire le sopra richiamate attività connesse alla gestione della raccolta multimateriale leggera avviate con il citato Protocollo d'Intesa del 2007 e proseguite sino ad oggi;

- nel 2025, confermando gli obiettivi espressi nell'Accordo di Collaborazione sopra richiamato, la Città metropolitana di Torino e i CAV ACEA, CADOS, CCA, CCS, CISA e COVAR14, hanno sottoscritto un nuovo Accordo di Collaborazione (repertorio della Città metropolitana di Torino n. 1551/25). In attuazione di tale accordo i singoli consorzi hanno delegato la Città Metropolitana a svolgere il ruolo di stazione appaltante per l'individuazione degli impianti di selezione accreditati come CSS con le PRO;
- uno dei servizi imprescindibili connessi alla gestione e migliore valorizzazione in termini di riciclo ma anche da un punto di vista finanziario è la caratterizzazione merceologica del rifiuto conferito, la cui realizzazione deve essere effettuata da soggetto oltre che dotato di adeguate capacità tecniche e professionali anche da carattere di indipendenza rispetto alle parti.

RICHIAMATO

- lo statuto della Città Metropolitana (art. 11, c. 1 dello Statuto) in attuazione del quale l'Ente promuove la cooperazione tra le amministrazioni locali del territorio metropolitano per ottimizzare l'efficienza dei rispettivi uffici e servizi secondo criteri di efficacia, economicità, trasparenza, semplificazione e valorizzazione delle professionalità di dirigenti e dipendenti;
- l'art. 15 comma 1, della Legge 241 del 1990 e s.m.i. ai sensi del quale "... le Amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune";
- l'art. 7 del Dlgs 36/2023 che disciplina il principio di auto-organizzazione amministrativa, la cooperazione pubblico-pubblico e l'esclusione dall'ambito di applicazione del codice degli appalti.

VISTO CHE

- Il nuovo Accordo si rende necessario per garantire trasparenza, tracciabilità e condivisione dei dati sulla qualità della raccolta *cd multimateriale leggera* oltre che ai sottoscrittori del presente Accordo e agli impianti di selezione individuati (per la cernita del rifiuto in attuazione delle pattuizioni contrattuali), anche alla Regione Piemonte (socio unico di IPLA). Le analisi merceologiche utili ai CAV ai fini del successivo punto c) costituiscono elemento necessario ai fini della definizione di azioni per il miglioramento della qualità della raccolta

e/o per la riduzione dei rifiuti di imballaggio delle specifiche componenti della *cd raccolta multimateriale leggera* e della frazione estranea per tutti i sottoscrittori ivi compreso IPLA, che nell'esercizio delle proprie competenze svolge attività di caratterizzazione dei rifiuti, su richiesta della Regione Piemonte per la definizione e l'attuazione delle politiche ambientali del territorio piemontese;

coordinare sul territorio metropolitano di Torino le attività connesse alla gestione della raccolta multimateriale leggera, massimizzando i contributi alla raccolta delle PRO o derivanti dalla vendita sul mercato del rifiuto selezionato e minimizzando i costi di gestione della frazione estranea;

garantire che le analisi merceologiche necessarie a caratterizzare il rifiuto conferito alle PRO presso gli impianti di selezione (CSS) per conto dei CAV CCS, CISA e COVAR14 e delle società ACSEL e SCS (nel seguito anche singolarmente indicati come *conferitore* e complessivamente come *conferitori*) siano rappresentative ed indipendenti;

CONSIDERATO, inoltre che

I conferitori (soc. ACSEL, CAV CCS, CAV CISA, CAV COVAR14 e soc. SCS), ognuno per il rifiuto di propria competenza, si impegnano a:

mettere a disposizione i propri rifiuti per l'attività di campionamento e successiva analisi merceologica per la caratterizzazione delle frazioni di rifiuto presso l'impianto di selezione individuato dalla procedura di cui all'Accordo di Collaborazione sottoscritto il 9 dicembre 2025 (rep. Città Metropolitana di Torino n. 1551/25), dando comunicazione in tal senso oltre che al personale impiegato per il trasporto del rifiuto anche al gestore dell'impianto di selezione (CSS) individuato;

trasmettere a IPLA il proprio calendario di conferimento presso il CSS ed ogni sua variazione nel corso di vigenza della presente collaborazione;

riconoscere a IPLA fino a un massimo di 420 €/analisi oltre IVA al 22%, comprensivo dei costi di tutte le attività previste e meglio descritte fra gli impegni di IPLA, a titolo di contributo alle spese/quale compartecipazione alle spese. Tale somma sarà liquidata per rate semestrali, previa emissione da parte di IPLA di fattura, a 30 giorni dal ricevimento delle stesse, e presentazione dei report sopra richiamati. IPLA si impegna ad assolvere gli obblighi previsti dalla Legge 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari, nella misura in cui essi trovano applicazione. La somma sopra indicata (420 €/analisi) sarà aumentata di 20

€/analisi per complessivi 440 €/analisi oltre IVA di legge a partire dal quarto anno di attività.

IPLA si impegna a fornire le seguenti prestazioni:

realizzare, sulla base delle specifiche allegata al presente accordo (Allegato 1), i campionamenti e le analisi merceologiche sul rifiuto conferito dai singoli conferitori (ACSEL, CCS, CISA, COVAR14, SCS) presso gli impianti di selezione per ognuno individuati;

- il contratto sottoscritto fra il singolo conferitore e l'impianto di selezione individuato prevede che l'appaltatore individuato per la cernita del rifiuto metta a disposizione presso il proprio impianto gli spazi e le attrezzature necessarie all'espletamento delle analisi e fornisca la necessaria assistenza per il tramite del proprio personale.

predisporre una scheda sintetica per ognuno dei campionamenti ed analisi effettuate (contenente oltre che le informazioni di data, ora, luogo, conferitore e provenienza del rifiuto anche il dettaglio delle pesate di ognuna delle frazioni cernite), che dovrà essere sottoscritta oltre che dall'analista anche dal personale dell'impianto di selezione dove è stata effettuata l'analisi;

nel caso in cui l'appaltatore individuato per la cernita del rifiuto ritenga non soddisfacente l'attività svolta da IPLA (rappresentatività del campionamento o esecuzione delle analisi) segnalerà l'accaduto al conferitore, all'IPLA stessa e all'Ufficio ciclo integrato dei rifiuti e economia circolare della Città Metropolitana di Torino che intraprenderà tutte le opportune misure per dirimere la questione, proponendo eventualmente anche modifiche alle modalità di campionamento e analisi. La reiterata segnalazione di non aderenza del servizio di caratterizzazione merceologica potrà comportare la risoluzione del contratto con IPLA.

predisporre ed inviare con cadenza mensile un report incrementale delle analisi contenente:

il dettaglio delle singole analisi (dati del conferitore, dati del mezzo campionato, data e luogo di effettuazione del campionamento e dell'analisi, ora di inizio e ora di fine dell'analisi, quantità analizzata e quantità e dettaglio delle frazioni rilevate), realizzate come da specifiche allegata;

il riepilogo della media mensile come risultante dalle analisi effettuate nel mese di competenza e della media mobile calcolata con riferimento alle specifiche dell'allegato 1 - METODO AQ 20 dell'AT ANCI-COREPLA e degli eventuali aggiornamenti che dovessero intervenire a seguito della sottoscrizione del nuovo Accordo di Programma Quadro e relativo Allegato Tecnico imballaggi in plastica.

- l'evidenza della quantità mensile di frazione estranea rilevata, quantità di imballaggi e frazione merceologica simile di metalli (distinta per acciaio/banda stagnata e alluminio). Tali dati, unitamente ai quantitativi mensili conferiti e rilevati direttamente dell'impianto, saranno oggetto delle fatturazioni attive e passive per i convenzionati oltre che quantificare la quantità di frazione estranea in gestione al conferitore.

Per tutto quanto applicabile le analisi saranno realizzate in coerenza con le procedure tecniche definite dall'AQ20 - "Modalità operative per l'effettuazione del prelievo e dell'analisi merceologica del materiale conferito" e successive versioni rilasciate a seguito dell'approvazione del nuovo Allegato Tecnico imballaggi in plastica in corso di negoziazione.

Annualmente IPLA predispone e trasmette ai sottoscrittori del presente Accordo e alla Regione Piemonte un report di sintesi della qualità del rifiuto analizzata, che riporti fra l'altro la media annuale della qualità rilevata per ognuno dei bacini di conferimento.

Per le sopra dette attività IPLA potrà farsi riconoscere dai singoli conferitori un contributo ai costi di realizzazione del complesso delle attività (realizzazione analisi, elaborazione dati, redazione periodici report e trasmissione).

- **L'AR-Piemonte e la Città Metropolitana di Torino**, in maniera collaborativa e ognuno per i propri ambiti di competenza, insieme agli altri soggetti sottoscrittori del presente Accordo, si impegnano a monitorare la qualità della raccolta differenziata di imballaggi in plastica anche come strumento per la definizione di azioni per il miglioramento della qualità delle raccolte e la riduzione degli scarti non recuperabili.

Per le motivazioni sopra esposte

Delibera

1. Di approvare l'allegato Accordo di collaborazione ai sensi dell'articolo 15 della legge n. 241/90 per lo svolgimento di attività di interesse comune con riferimento alla raccolta multimateriale di imballaggi plastici";

2. Di autorizzare il Presidente del COVAR14 alla sottoscrizione del suddetto Accordo con validità per gli anni 2026 - 2031 rinnovabili su accordo delle parti per eventualmente allinearli al rinnovo dell'Accordo ANCI CONAI.
3. Di dare immediata eseguibilità alla presente deliberazione.

IL PRESIDENTE
dott.ssa M. Maddalena VIETTI NICLOT

IL SEGRETARIO
LORENZINO Annamaria

- - - - -